



LEGA PRO

COMUNICATO N. 71/DIV – 24 FEBBRAIO 2026

71/366

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 20, 21, 22 E 23 FEBBRAIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 20, 21, 22 e 23 Febbraio 2026

9^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALCIONE MILANO	PERGOLETTESE	1-0
ARZIGNANO VALCHIAMPO	OSPITALETTO FRANCIACORTA	1-2
LECCO	ALBINOLEFFE	0-0
LUMEZZANE	DOLOMITI BELLUNESI	3-0
NOVARA	GIANA ERMINIO	3-1
PRO VERCELLI	TRENTO	1-3
RENATE	INTER U23	2-1
TRIESTINA	CITTADELLA	2-3
UNION BRESCIA	PRO PATRIA	3-2
VIRTUS VERONA	L.R. VICENZA	0-1

GIRONE B

CAMPOBASSO	JUVENTUS NEXT GEN	2-1
CARPI	BRA	2-1
GUBBIO	AREZZO	0-1
LIVORNO	PINETO	1-0
PIANESE	GUIDONIA MONTECELIO	0-0
PONTEDERA	ASCOLI	1-3
RAVENNA	SAMBENEDETTESE	1-0
TERNANA	FORLÌ	2-1
TORRES	VIS PESARO	0-0
RIPOSA: PERUGIA		

GIRONE C

ATALANTA U23	COSENZA	0-0
AUDACE CERIGNOLA	CASARANO	2-1
CASERTANA	AZ PICERNO	2-1
CATANIA	GIUGLIANO	1-0
CROTONE	FOGGIA	3-1
LATINA	POTENZA	0-1
SALERNITANA	MONOPOLI	0-1
SORRENTO	SIRACUSA	2-0
TEAM ALTAMURA	BENEVENTO	1-2
TRAPANI	CAVESE	2-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 20, 21, 22, 23 FEBBRAIO 2026



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CITTADELLA, RAVENNA, SALERNITANA, TEAM ALTAMURA, TERNANA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

GARA UNION BRESCIA – PRO PATRIA DEL 22 FEBBRAIO 2026

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei componenti della Procura Federale e il referto Arbitrale, osserva quanto segue.

Nel referto arbitrale, in particolare, si riporta, tra l'altro, che al 36° minuto del secondo tempo un gruppo di una decina di sostenitori della Società Union Brescia, occupanti il settore Curva Nord, si è avvicinato alla recinzione in prossimità della bandierina del calcio d'angolo. In tale circostanza, i suddetti tifosi hanno indirizzato epiteti razzistici nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che si accingeva a battere un calcio d'angolo; nello specifico, il referto riporta testualmente che il predetto calciatore *"riceveva da parte di una decina di tifosi riconducibili alla società' Union Brescia dei cori che recitavano dei versi: u h uh uh uh (imitazione scimmia).*

Il numero complessivo dei sostenitori all'interno Settore Curva Nord era di circa 2581 e una decina di essi si sono resi responsabili della predetta condotta.

I cori venivano percepiti dal collaboratore della Procura Federale, opportunamente posizionato tra le due panchine e dall'Assistente Arbitrale n. 2.

Ad avviso di questo Giudice, il contenuto dei cori intonati è particolarmente grave e deprecabile e assume un univoco e inconfutabile significato discriminatorio rientrando pacificamente nelle condotte sanzionate dall'art. 28 C.G.S., ovvero quelle che, direttamente o indirettamente, comportano offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale.

Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene che il numero complessivo dei tifosi autori della condotta, come sopra specificato in termini percentuali e, quindi, anche assoluti, integri il requisito della dimensione richiesto dalla norma di cui all'art. 28 C.G.S.

Tale requisito va, nella specie contestualizzato: alla luce della particolare gravità della condotta perpetrata, posta in essere durante la disputa della gara e, quindi, idonea a turbare uno dei protagonisti della stessa; nonché alla luce delle particolari modalità di percezione della condotta scrutinata, come di seguito descritte.

Del pari, si deve ritenere integrata la percezione della condotta sopra specificata, in quanto essa è stata rilevata distintamente non solo dal Collaboratore della Procura Federale posto tra le due panchine principali ma anche dall'Assistente Arbitrale n. 2.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono tutti rilevanza disciplinare ex artt. 25 C.G.S. e 28, comma 4, C.G.S., norma ultima che prevede che, in caso di prima violazione, si applichi la sanzione minima di cui all'art. 8, comma 1, lettera d).

Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S.

P.Q.M.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura in applicazione degli artt. 6, 25 e 28 C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., ritiene equo sanzionare la Società **UNION BRESCIA** con:

A) l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord, privo di spettatori;

B) il pagamento di una **ammenda di EURO 1000,00**.

Dispone che l'esecuzione della sanzione sub A) sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed.).

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

CATANIA

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 4.263 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 12° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per due minuti, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

2. al 27° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra Società;

B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 3.379 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 68° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra Società.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione e la particolare deprecabilità della condotta sub A) punto 1), misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 14° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00

TRENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori (29) posizionati nel Settore Ospiti Curva Est, intonato:

1. al 23° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati

dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

2. al 96° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Valutate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare deprecabilità delle condotte, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

INTER U23 per avere alcuni dei suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla durata del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

BENEVENTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver provocato la bruciatura della parte posteriore di un seggiolino posto nel Settore Ospiti loro riservato;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici dello spogliatoio loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DOLOMITI BELLUNESI per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

LUMEZZANE per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in

applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

CASERTANA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, esposto, per tre minuti, uno striscione non autorizzato (di 15 metri).

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed.).

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 25% dei 342 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **10 MARZO 2026**

VERZE' PAOLO

(VIRTUS VERONA)

per avere, tra il primo e il secondo tempo, all'interno della zona antistante gli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, nonostante i ripetuti chiarimenti forniti dallo stesso, continuava a mantenere un atteggiamento aggressivo, puntandogli il dito contro e venendo allontanato solo grazie all'intervento di un calciatore della propria squadra.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VOLPE GENNARO

(LATINA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI GENNARO FRANCESCO

(GUIDONIA MONTECELIO)

per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, nonostante i precedenti richiami, continuava a protestare e proferiva frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S.,

ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VECCHI STEFANO (INTER U23)

AMMONIZIONE (VI INFR)

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BERTOTTO VALERIO (AZ PICERNO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CORINI EUGENIO (UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LONGO EMILIO (CROTONE)
MARINO GEPPINO (TRIESTINA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

LA PORTA PIETRO (CROTONE)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto a gioco fermo si alzava dalla panchina aggiuntiva e si avvicinava proferendo nei suoi confronti parole irrispettose con toni minacciosi.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MUREDDU PIER VINCENZO (TORRES)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CERRI LEONARDO (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva deliberatamente con un

pugno al volto senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto senza la possibilità di giocare il pallone, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LIBERA HERGHELIU DENIS ANDREA (LATINA)

per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e per aver pronunciato un'espressione blasfema in quanto, dopo aver commesso un fallo, si avvicinava all'Arbitro proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti e una frase blasfema.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S. e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LULIC KARLO (CASARANO)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dalla panchina, protestava veementemente nei loro confronti entrando sul terreno di gioco per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ivi comprese le scuse portate dal calciatore al termine della gara, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (calciatore di riserva).

ROMEO FEDERICO (FOGGIA)

per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

AMADIO MARCO (VIRTUS VERONA)

per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GUNDUZ TEOMAN (JUVENTUS NEXT GEN)
SALA MATTIA (TORRES)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MENARINI FRANCESCO	(FORLÌ)
HAMLILI ZACCARIA	(LIVORNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COPPOLARO MAURO	(AREZZO)
CURADO MARCOS	(ASCOLI)
CAMPEDELLI RICCARDO	(BRA)
GHEZZI ANDREA	(CITTADELLA)
CANNAVO' KEVIN	(COSENZA)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
BRUSCAGIN MATTEO	(GUBBIO)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(LUMEZZANE)
GRECO JEAN FREDDI PAS	(MONOPOLI)
LOMBARDI LUCA	(PINETO)
FAGGI FILIPPO	(PONTEDERA)
ERRADI BILAL	(POTENZA)
KIRWAN NIKO	(POTENZA)
CANDELLORI KEVIN	(SAMBENEDETTESE)
LEPRI TOMAS	(SAMBENEDETTESE)
PIRRELLO ROBERTO	(TRAPANI)
TRACCA DANIELE	(TRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
-------------------	-----------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCUDERI GIULIO	(ALCIONE MILANO)
GIGLI NICOLÒ	(AREZZO)
PISTOLESI FRANCESCO	(AZ PICERNO)
CRISTALLO CLAUDIO	(CAMPOBASSO)
FERRARA VINCENZO	(CASARANO)
TOMMASINI CHRISTIAN	(FOGGIA)
PREVITALI NICOLAS	(GIANA ERMINIO)
CUOMO GIUSEPPE	(L.R. VICENZA)
DRAGO GIACOMO	(LUMEZZANE)
RONCO DIEGO	(MONOPOLI)
CARECCIA SAMUELE	(PERGOLETTESE)
PELLEGRINO ALESSANDRO	(PINETO)
SERBOUTI ANASS	(PINETO)
PIANA LUCA	(PONTEDERA)
MOTOLESE MATTIA	(PRO PATRIA)
COCCOLO LUCA	(PRO VERCELLI)
CALI' MICHELE	(RENATE)
ESPOSITO GIANLUCA	(RENATE)
ANASTASIO ARMANDO	(SALERNITANA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

AURILETTO SIMONE	(RENATE)
------------------	----------

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CIANCI PIETRO	(AREZZO)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(ASCOLI)
LOGOLUSO GAETANO	(CASARANO)
ESEMPIO STEFANO	(GUIDONIA MONTECELIO)
PAGHERA FABRIZIO	(LUMEZZANE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SCOGNAMILLO STEFANO	(BENEVENTO)
GOBETTI NICOLO	(DOLOMITI BELLUNESI)
FALASCO NICOLA	(LIVORNO)
MASI ALBERTO	(PRO PATRIA)
ROSSETTI MATTEO	(RAVENNA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PRETATO MATTIA	(BRA)
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO	(CAMPOBASSO)
PROIA FEDERICO	(CASERTANA)
BURRAI SALVATORE	(DOLOMITI BELLUNESI)
DIMARCO CHRISTIAN	(FOGGIA)
ZUPPEL DIEGO	(GUIDONIA MONTECELIO)
LEVERBE MAXIME JEAN R	(L.R. VICENZA)
BELLINI LEONARDO	(PIANESE)
COLOMBINI LORENZO	(SORRENTO)
FOSSATI MARCO EZIO	(TRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ASTROLOGO ANDREA	(ALBINOLEFFE)
MANZONI ALBERTO	(ATALANTA U23)
PLAIA MATTEO GIUSEPPE	(ATALANTA U23)
BRAMBILLA ALESSIO	(BRA)
BIFULCO ALFREDO	(CAMPOBASSO)
BACHINI MATTEO	(CASARANO)
OUKHADDA SHADY	(CASERTANA)
LIGUORI MICHAEL	(FOGGIA)
PETERMANN DAVIDE	(FOGGIA)
TOMASELLI GIACOMO	(LATINA)
FURLAN JACOPO	(LECCO)
LUPERINI GREGORIO	(LIVORNO)
JAOUHARI ZAID	(PERGOLETTESE)
CAPOMAGGIO THIAGO	(SIRACUSA)
MOTOC ANDREI	(TRAPANI)
KOSIJER SIMONE	(TRIESTINA)
MARRAS MANUEL	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE COL FILIPPO	(AREZZO)
BERTINI TOMMASO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

71/374

MARCONE RICHARD GABRIEL	(AZ PICERNO)
RIGO MATTIA	(CARPI)
STANZANI LEONARDO	(CARPI)
PALMIERI RICCARDO	(COSENZA)
CANNISTRA' PAOLO	(GIANA ERMINIO)
MINTA AMOAKO	(GUBBIO)
FERRINI MANUEL	(LECCO)
GHEZZI SAMUELE	(LIVORNO)
RANIERI ROBERTO	(NOVARA)
REGAZZETTI SAMUELE	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
LEO DANIEL COSIMO O	(PONTEDERA)
BALZANO MARCO	(POTENZA)
ITALENG NGOCK JONATHAN	(RAVENNA)
EKUBAN JOSEPH ANSAH	(RENATE)
KERRIGAN LIAM	(TERNANA)
DI STEFANO LORENZO	(TORRES)
BERENGO NICOLO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

REBAUDO RICCARDO	(ALCIONE MILANO)
TORDINI MATTIA	(ALCIONE MILANO)
PARLATO CLAUDIO	(AUDACE CERIGNOLA)
MIGNANI GUGLIELMO	(BENEVENTO)
MINAJ ELIOS	(CAVESE)
ANGELI MATTEO	(CITTADELLA)
PALOMBA LUIGI	(FORLÌ)
IDDRISSOU JAMAL	(INTER U23)
MANGIAPOCO STEFANO	(JUVENTUS NEXT GEN)
KONATE ISMAEL	(LECCO)
MANZI CLAUDIO	(MONOPOLI)
FUSCO FRANCESCO	(SORRENTO)
AUCELLI CHRISTIAN	(TRENTO)
ASCIONE SIMONE	(TRIESTINA)
BEGHELDO GIANMARCO	(TRIESTINA)
BARRANCO GIOACCHINO	(VIS PESARO)
FRANCHETTI ROSADA LEONARDO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 24 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani